

COMUNE DI BONATE SOPRA

Rep. n.

Provincia di Bergamo

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA

ED ANNESSO ASILO NIDO

L'anno duemilaventicinque, il giorno __ del mese di __ nella Residenza Comunale, sono comparsi i signori:

1. __ nato a __ (__) il __, C.F. __, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bonate Sopra, C.F. 82000950160 - P.IVA 00246860167, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area __, nominato con Decreto sindacale Prot. n. __ del __, di seguito nel presente atto denominato "Comune".
2. __ nato a __ il __, C.F. __, residente in __, via __, in qualità di __ con sede in __ (__), via __, C.F./P.IVA __, di seguito nel presente atto denominato "Ente Gestore".

Premesso

- a) che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione di una nuova struttura sita in Bonate Sopra, via Francesco Nullo, da adibirsi a servizi per l'infanzia: Scuola dell'Infanzia ed annesso Asilo Nido;
- b) che con DCC n.4 del 26/02/2025 è stata individuato il "partenariato con Enti del Terzo Settore" quale modalità di gestione dei predetti servizi;
- c) che con DGC n.26 del 26/02/2025 sono state approvate le "Linee guida per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore, mediante co-progettazione, finalizzato alla gestione della nuova Scuola dell'Infanzia ed annesso Asilo Nido";

- d) che con Determinazione n. __/R.G. del __, è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017;
- e) che con Determinazione n. __/R.G. del __, al termine dei lavori di co-progettazione, sono stati approvati i relativi verbali e conseguentemente la definitiva selezione dell'ETS individuato in _____;
- f) che con DGC n. __ del __ sono stati approvati __;
- g) che sono state concluse, con esito positivo, le verifiche d'ufficio propedeutiche alla stipula del presente atto,

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

(Il presente schema di Convenzione è da intendersi quale schema-base e sarà integrato/modificato in ragione degli esiti della co-progettazione)

Art.1 - Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Ente Gestore, finalizzato alla gestione della nuova Scuola dell'Infanzia ed annesso Asilo Nido.
2. La gestione in parola viene conferita ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, sia pur non materialmente allegati alla presente, costituiscono parti integranti e sostanziali della stessa e che l'Ente Gestore dichiara di conoscere e di accettare:
 - Linee guida: approvate con DGC n.26 del 26/02/2024;
 - Avviso pubblico: approvato con Determinazione n. __ del __;
 - Proposta progettuale: presentata dall'Ente Gestore in sede di selezione;

- Progetto esecutivo, Quadro economico e Carta dei Servizi: documenti finali redatti di concerto tra il Comune e l'Ente Gestore alla conclusione dei tavoli di co-progettazione.
- 3. L'Ente Gestore si impegna a gestire il bene pubblico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 4. Il Comune e l'Ente Gestore danno atto che le sessioni di co-progettazione saranno riattivate, anche prevedendo, se necessario, il coinvolgimento di altri referenti territoriali, ogni qual volta si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, o procedere all'adeguamento/evoluzione delle linee progettuali e alla rivisitazione dei servizi/interventi, in relazione all'evolversi dei bisogni espressi dal territorio.

Art.2 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni educativi, decorrenti dal 01/09/2026 al 31/08/2031.
2. Il Comune si riserva la facoltà di disporre il rinnovo della Convenzione, ovvero una ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore quinquennio.
3. L'Ente Gestore è tenuto a garantire la continuità del progetto, a Convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo ETS, agli stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione in scadenza.

Art.3 - Rapporto tra le parti

1. L'assetto organizzativo delle relazioni tra Comune e Ente Gestore, finalizzato alla governance del progetto nel suo complesso e al presidio, monitoraggio e sviluppo dei servizi/attività resi all'utenza, è così definito sulla base dei documenti di cui al precedente art.1.

2. Le parti si impegnano reciprocamente ad uniformare i propri comportamenti, nelle relazioni derivanti dalla presente Convenzione, al generale principio di correttezza e buona fede per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art.4 - Impegni dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della co-progettazione, si impegna a:
 - realizzare i servizi/attività oggetto della presente Convenzione secondo le strategie e con le azioni/strumenti individuati e sviluppati in sede di co-progettazione;
 - mettere a disposizione risorse proprie, come declinate nei documenti di cui al precedente art.1;
 - sviluppare le ulteriori proposte innovative/migliorative che, in sede di co-progettazione, verranno di volta in volta considerate necessarie o utili al perseguimento degli obiettivi generali, nei limiti del valore economico del budget comunale e delle risorse proprie.
2. L'Ente Gestore si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto esecutivo, secondo la suddivisione di competenze tra i soggetti coinvolti, e nel rispetto delle tempistiche di progetto, in ossequio alla normativa vigente in materia.

Art.5 - Oneri dell'Ente Gestore

1. Si intende qui integralmente riportato e trascritto il punto n.6 delle Linee guida, che, tra le altre, indica le seguenti spese a carico dell'Ente Gestore:
 - il servizio di ristorazione; la cura e l'igiene personale dei bambini mediante l'utilizzo di specifici prodotti; il servizio di pulizia, disinfezione e

sanificazione; il conferimento dei rifiuti; la tassa rifiuti; il materiale didattico e ludico; la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, giochi, etc.); la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature; la fornitura di eventuale ulteriore arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da sistemare presso l'area verde esterna, previo accordo con il Comune; le attività integrative inerenti la gestione dei servizi quali: attività di programmazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con il Comune e con le Agenzie Educative del territorio; un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione con il Comune e con gli utenti.

Art.6 - Impegni del Comune

1. Gli impegni a carico del Comune di cui al punto n.7 delle Linee guida sono:
 - la concessione in uso gratuito dell'immobile sito in Bonate Sopra, via F. Nullo e gli arredi/attrezzature ivi contenuti;
 - il pagamento delle utenze (riscaldamento, luce, acqua, linea telefonica);
 - la manutenzione straordinaria dell'immobile, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature, fatta salva quella necessaria per ripristinare eventuali danni o ammaloramenti arrecati dall'Ente Gestore per utilizzo improprio o trascuratezza;
 - il supporto nelle attività di promozione tramite i canali di comunicazione del Comune;
 - l'assegnazione e l'assunzione dei costi per gli assistenti educatori rivolti ai minori residenti in Bonate Sopra in possesso di apposita

certificazione di disabilità rilasciata da competenti organismi sanitari;

- il pagamento della polizza assicurativa sull'immobile;
- l'erogazione all'Ente Gestore per ogni anno educativo di un contributo economico in sede di Piano per il Diritto allo Studio, con le modalità previste dal Progetto esecutivo.

Art.7 - Obblighi di servizio pubblico

1. L'Ente Gestore dovrà assicurare:
 - la continuità del servizio, senza interruzioni e/o sospensioni se non quelle afferenti a causa di forza maggiore, in tale caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune;
 - l'accessibilità totale al servizio, senza discriminazioni di sesso, lingua, religione, appartenenza politica o altro;
 - la priorità di accesso ai cittadini residenti nel Comune di Bonate Sopra;
 - le tariffe calmierate per i cittadini residenti nel Comune di Bonate Sopra.
2. La Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Nido sono qualificabili servizi pubblici essenziali, ai sensi della Legge 12/06/1990, n.146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", sicché l'Ente Gestore è tenuto al rispetto di detta normativa.

Art.8 - Risorse

1. Il Comune riconosce all'Ente Gestore il diritto di riscuotere le quote poste a carico degli utenti dei servizi.
2. Il contributo comunale è stimato in € ___...
3. Il contributo comunale sarà erogato all'Ente Gestore previo riscontro della

regolarità delle prestazioni e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite, mediante due acconti, nonché saldo al termine di ogni anno educativo, previa rendicontazione finale.

4. ___.

Art.9 - Rendicontazione

1. L'Ente Gestore presenterà al Comune periodiche rendicontazioni analitiche aventi ad oggetto i servizi/attività svolti con relativi costi e ricavi, secondo le tempistiche e le modalità concordate in sede di Tavolo di co-progettazione.

Art.10 - Personale

1. L'Ente Gestore provvederà alla gestione dei servizi/attività in oggetto a mezzo di personale ed organizzazione propri nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'Ente Gestore si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali, con qualifica ed impieghi non inferiori a quelli concertati nel Progetto esecutivo, in ogni caso nel rispetto della normativa vigente, garantendone la formazione continua.
3. L'Ente Gestore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia giuslavoristica, nonché eventualmente entrati in vigore nel corso della Convenzione, in particolare:
 - dovrà applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della Convenzione;

- dovrà assolvere agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali ed operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell'ulteriore disciplina settoriale in materia di sicurezza, nonché nel rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
- 4. L'Ente Gestore ha individuato il Referente unico/Coordinatore del progetto e comunicato al Comune.
- 5. L'Ente Gestore è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui dovesse avvalersi a qualunque titolo, delle norme deontologiche e degli standard professionali inerenti ai servizi/attività svolti. Il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste, anche al fine dell'eventuale sostituzione nel caso in cui non risultasse possibile ovviare altrimenti.
- 6. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro.

Art.11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente Gestore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e smi al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione.
2. Ove non diversamente disposto, mediante successiva apposita comunicazione scritta, i bonifici saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: __, Agenzia di

___, IBAN ___. Delegati ad operare su di esso: ___ nato a ___ il ___, C.F. ___. I dati in trattazione sono trasmessi all'Ufficio finanziario dell'Ente per quanto di competenza contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui al comma 2 deve essere tempestivamente comunicata al Comune via PEC dal Legale Rappresentante, sollevando il Comune stesso da ogni responsabilità.

Art.12 - Divieto di cessione - Esternalizzazione delle attività

1. E' fatto divieto all'Ente Gestore di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa.
2. Il Tavolo di co-progettazione ha definitivo l'esternalizzazione di eventuali servizi accessori, lavori e forniture e/o specifiche e circoscritte attività progettuali...
3. Nella scelta del fornitore di beni e/o servizi l'Ente Gestore è tenuto a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità ed economicità.
4. I contratti stipulati dall'Ente Gestore con i soggetti terzi saranno dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni servizi/forniture.

Art.13 - Monitoraggio

1. Il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Ente Gestore con la presente Convenzione, per la precoce individuazione di scostamenti o criticità gestionali e la messa in campo di eventuali azioni correttive, riservandosi di apportare e/o di concertare tutte le variazioni che dovessero ritenersi utili ai fini della buona

riuscita del progetto, in tal caso potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire eventuali azioni correttive.

2. L'Ente Gestore si rende sin d'ora disponibile a fornire tutte le informazioni e/o la documentazione a tal fine richiesta dal Comune al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili.
3. L'Ente Gestore, con la cadenza prevista dal Progetto esecutivo, e comunque al termine di ogni anno educativo, dovrà relazionare sulle attività svolte, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo, anche ai sensi dell'art.93, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 117/2017.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio le parti si impegnano ad ogni modo ad espletare forme di consultazioni periodiche.
5. L'Ente Gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto.

Art.14 - Coperture assicurative

1. L'Ente Gestore è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento dei servizi/attività posti a suo carico dalla presente Convenzione e degli atti ad essa collegati, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle predette attività.
2. L'Ente Gestore, inoltre, garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori (inclusi eventuali volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione al servizio prestato, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

3. A tal fine, l'Ente Gestore ha stipulato e depositato idonea polizza assicurativa, le cui caratteristiche sono indicate nel Progetto esecutivo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, per qualsiasi danno che lo stesso possa arrecare a Terzi, compreso il Comune ed ai fruitori del servizio, con espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune.
4. L'Ente Gestore si impegna a garantire la copertura assicurativa nei termini anzidetti per tutto il periodo di durata della Convenzione, comunicando tempestivamente al Comune ogni eventuale successiva variazione.

Art.15 - Inadempienze

1. Qualora vengano riscontrate inadempienze o negligenze, il Comune le segnalerà all'Ente Gestore, affinché provveda alla loro tempestiva eliminazione.
2. L'Ente Gestore potrà risultare oggetto di penalità qualora:
 - non rispetti le linee progettuali concordate;
 - si renda colpevole di inadempienze o negligenze nella qualità dei servizi/attività;
 - non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dal Comune, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze riscontrate;
 - non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti e/o delle condizioni di lavoro del personale.
3. In tali casi, il Comune procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'Ente Gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro sette

giorni.

4. Nel caso l'Ente Gestore non adempia nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, il Comune disporrà l'applicazione di una penale quantificata da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= in relazione al grado dell'inadempienza rilevata. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

Art.16 - Risoluzione

1. La presente Convenzione può essere risolta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1453 e seguenti del Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile le parti convengono che la Convenzione possa essere risolta:
 - dall'Ente Gestore, in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune nell'erogazione del contributo previsto;
 - dal Comune, in caso di reiterate inadempienze da parte dell'Ente Gestore, oggetto di contestazione e applicazione di penali a norma del precedente articolo, ovvero di grave violazione degli obblighi di riservatezza o grave inosservanza nei confronti degli utenti degli obblighi deontologici e professionali;
 - gravi e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale del lavoro in tema di condizioni contrattuali, normative e retributive da riconoscere al proprio personale, di sicurezza e di igiene del lavoro, di obblighi

- assicurativi e previdenziali;
- gravi e reiterate negligenze, omissioni, imprudenze e/o imperizie nell'esecuzione dei servizi/attività di cui alla presente Convenzione tali da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti dei servizi o tale da esporre il Comune ad un potenziale danno all'immagine;
 - reiterate interruzioni del servizio non motivate, ancorché temporanee, salvo che per forza maggiore.
3. La perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'Avviso pubblico, comporterà la risoluzione della presente Convenzione, fatta salva la possibilità, in caso di raggruppamento, di proseguire il rapporto con gli altri soggetti raggruppati, se in possesso dei requisiti di capacità previsti, computando a tal fine anche quelli maturati in ragione della presente Convenzione alla data del subentro. Non sono ammesse sostituzioni additive/esterne.
 4. Costituisce motivo di risoluzione della Convenzione la perdita della qualifica di Ente di Terzo Settore da parte dell'Ente Gestore.
 5. Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della Convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità dei servizi/attività resi in favore dell'utenza.

Art.17 - Recesso

1. Ai sensi dell'art.1671 del Codice Civile è facoltà del Comune recedere dalla Convenzione nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di convenienza o di pubblico interesse o in caso di sopravvenute esigenze di riorganizzazione dei servizi, ossia le motivazioni che hanno

determinato la procedura di co-progettazione. In tali casi la Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all'Ente Gestore a mezzo PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Ente Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni progettuali, con espressa rinuncia dello stesso a qualsivoglia pretesa di indennizzi o risarcimenti.
3. L'Ente Gestore ha facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni, da comunicarsi al Comune a mezzo PEC. L'efficacia del recesso decorre una volta trascorso detto termine minimo. In deroga a detta prescrizione, ed al fine di garantire la continuità educativa, l'efficacia del recesso è in ogni caso subordinata alla conclusione dell'anno educativo in corso al momento della comunicazione di recesso.

Art.18 - Controversie

1. Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e buona fede, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente Convenzione.
2. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, o altrimenti connessa o consequenziale, non risolvibile con le modalità di cui al precedente comma, il Foro competente è quello di Bergamo.

Art.19 - Domicilio dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore elegge domicilio in ____, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni dipendenti dalla presente Convenzione.

Art.20 - Spese per stipula Convenzione

1. Sono a carico dell'Ente Gestore tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti la stipula della presente Convenzione.

Art.21 - Trattamento dati

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e smi e Regolamento UE 679/2016 le parti contraenti prendono atto che il Comune di Bonate Sopra è "Titolare del trattamento" dei dati personali contenuti nella presente Convenzione e che "Responsabile del trattamento" dei dati è ___ - Responsabile dell'Area ___. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto all'Ente Gestore verrà consegnata "Informativa generale sul trattamento di dati personali non oggetto di consenso da parte dell'interessato".
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Ente Gestore sarà nominato, con apposito provvedimento del predetto Responsabile di Area, "Responsabile del trattamento" dei dati personali di terzi che dovrà trattare durante il periodo di vigenza della Convenzione.
3. L'Ente Gestore si obbliga a vigilare sull'operato dei propri incaricati e/o responsabili del trattamento. A tal fine, in sede di sottoscrizione della presente Convenzione, consegna al Comune formale comunicazione relativa al proprio Responsabile e agli Incaricati per il trattamento dei dati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.
4. L'Ente Gestore informa gli utenti rispetto alle modalità di trattamento dati, ed acquisisce il consenso al trasferimento dei dati personali al Comune, ivi compresi eventuali dati particolari ai fini delle rendicontazioni previste.
5. L'Ente Gestore è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti o altri operatori di cui

dovesse avvalersi a qualunque titolo. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della Convenzione.

Art.22 - Richiamo a norme legislative regolamentari

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio: alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti in materia; alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale; ai documenti citati all'art.1 che qui si intendono tutti richiamati.
2. L'Ente Gestore si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bonate Sopra per quanto ad esso estensibili, che, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto gli viene consegnato in copia, nonché le norme di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, sottoscrivendo in uno alla presente Convenzione apposita dichiarazione di impegno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Bonate Sopra - Responsabile Area __: __

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

Ente Gestore: __

firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate